



# COMUNE DI TREVISO

---

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,  
SPORT  
DEL 16/07/2019

OGGETTO: 2018LPSLRI09 "Rimozione copertura in fibroamianto e realizzazione nuova copertura palestra Sant'Antonino". (cup E45H18000450004). Autorizzazione alla ditta I.C.E. di Mila Simone per subappalto lavorazioni a favore della ditta GRUPPO ITQ Srl.

Onere: € 0 = IVA compresa.

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT**

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici 2018-2020;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 19/09/2018, esecutiva, è stata approvata la stima sommaria dei lavori di "Rimozione copertura in fibroamianto e realizzazione di nuova copertura alla Palestra S. Antonino – cod. A270EE18" per un importo complessivo di euro 280.000,00;

l'intervento è stato quindi inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020, per l'anno 2018, in occasione della terza variazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/09/2018;

con determinazione dirigenziale n. 1858 del 25/10/2018 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva (comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'ing. Massimo Zago, con studio in Via G. Verdi n. 20 a 31010 Farra di Soligo (TV) (cod. fornitore 44761 - C.F. ZGAMSM80L18L565W – P.IVA 04402660262 per un importo complessivo di Euro 10.073,04 oltre a contributi previdenziali 4% per totali Euro 10.475,97;

con deliberazione di Giunta Comunale n. 0365/18/DGC del 03/12/2018, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'importo di euro 280.000,00, di cui euro 207.269,24 per lavori ed euro 72.730,76, per somme a disposizione;

con determinazione dirigenziale n. 2343 del 13.12.2018 è stato stabilito di indire una gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento dei lavori denominati "rimozione copertura in fibroamianto e realizzazione di nuova copertura alla Palestra S. Antonino", (cod. str: 2018LPSLR109), CIG: 7722317196, per un importo complessivo di Euro 207.269,24, IVA esclusa, di cui Euro 191.808,81 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 15.460,43 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;

con determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali n. 306 del 07.03.2019, esecutiva, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa I.C.E. di Milia Simone - C.F. MLISMN70M27B354R - P.IVA 02472420922, con sede in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele II n. 142, che ha offerto il ribasso del 26,511% sull'importo dei lavori posto a base di gara, per il prezzo di Euro 140.958,38 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi);

i lavori non sono ancora stati consegnati;

Considerato che l'impresa I.C.E. di Milia Simone con nota in data 26/06/2019 (prot. n. 96358 del 27.06.2019) successivamente integrata, ha chiesto di poter subappaltare all'impresa GRUPPO ITQ Srl, con sede a Spresiano (TV) in Via della Libertà n. 5E (C.F. /P.I.: 04961910264), lavorazioni rientranti nella categoria OG12 "Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente" per un importo stimato di Euro 38.518,52 e nella categoria OG1 "Edifici civili e industriali" per un importo stimato di Euro 8.381,48 per complessivi Euro 46.900,00;

Verificato che:

l'impresa I.C.E. di Milia Simone, in adempimento a quanto disposto dall'art. 118 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di avvalersi dell'istituto del subappalto per le lavorazioni di cui sopra;

l'appaltatore ha provveduto a trasmettere, con la sopracitata nota in data 26/06/2019 (prot. n. 96358 del 27.06.2019) e successive integrazioni, la documentazione necessaria per legge per autorizzare il subappalto, agli atti del settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Sport ovvero:

- contratto di subappalto stipulato tra la committente I.C.E. di Milia Simone e il subappaltatore GRUPPO ITQ Srl, contenente la dichiarazione che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;
- dichiarazioni del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice:
  - di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
  - che chiunque svolge attività lavorativa o professionale all'interno dell'azienda negli ultimi tre anni non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali quale dipendente del Comune di Treviso (art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001);
  - di essere **piccola impresa** (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di Euro);
  - dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
  - piano operativo di sicurezza del subappaltatore;
  - documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D. Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;

il subappaltatore è in possesso di certificazione SOA per la categoria OG12 e OG1;

Precisato che:

ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono stati richiesti il DURC del subappaltatore, il certificato di regolarità fiscale dell'impresa e il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e del direttore tecnico;

il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

il D.Lgs n. 50/201, in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

## DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l'impresa I.C.E. di Milia Simone, appaltatrice dei lavori di "Rimozione copertura in fibroamianto e realizzazione di nuova copertura alla Palestra S. Antonino" (cod. str: 2018LPSLR109), a subappaltare all'impresa GRUPPO ITQ Srl, con sede a Spresiano (TV) in Via della Libertà n. 5E (C.F. / P.I.: 04961910264), lavorazioni rientranti nella categoria OG12 "*Opere ed impianti di bonifica e protezione ambiente*" per un importo stimato di Euro 38.518,52 e nella categoria OG1 "*Edifici civili e industriali*" per un importo stimato di Euro 8.381,48 per complessivi Euro 46.900,00;
2. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio già richieste dagli uffici (DURC del subappaltatore, certificato di regolarità fiscale dell'impresa e certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante e del direttore tecnico);
3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
5. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA